



Nucleo Operativo Alfredo Rampi ODV - N.O.A.R.

Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile iscritta al Dipartimento di Protezione Civile

Albo Operativo Regione Lazio - Registro Volontariato Regione Lazio – Albo Comunale

STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “NUCLEO OPERATIVO ALFREDO RAMPI ODV”

TITOLO I

ART .1

E' costituita l'Organizzazione Di Volontariato, per brevità ODV o denominata “Nucleo Operativo Alfredo Rampi ODV” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione “Altri enti del Terzo settore”, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito per brevità D.Lgs. 117/2017) e delle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili, la ODV ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

L'ODV ha sede legale in Roma, via Altino 16.

La sede potrà essere trasferita, all'interno dello stesso Comune con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'ODV è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'ODV è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

L'ODV è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti degli associati, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti.

ART. 3

L'ODV ha durata illimitata

ART. 4

L'ODV è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, non persegue finalità di lucro ed aderisce al Centro Alfredo Rampi Nazionale (ETS) di cui condivide finalità e programma di azione. L'ODV ha lo scopo di svolgere attività di protezione civile e promuovere la tutela dell'ambiente naturale e della sicurezza. In particolare essa intende:

Nucleo Operativo Alfredo Rampi ODV - N.O.A.R.

Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile iscritta al Dipartimento di Protezione Civile

Albo Operativo Regione Lazio - Registro Volontariato Regione Lazio – Albo Comunale

- divulgare tra i cittadini i principi della Protezione Civile, della Protezione Ambientale e Sicurezza negli ambienti di vita (sicurezza stradale, sicurezza domestica, sicurezza urbana, sicurezza nel gioco e nello sport, etc.);
- sollecitare, stimolare gli organi di governo sia nazionali che locali, ad attuare quanto previsto da Leggi e regolamenti vigenti in materia di Protezione Civile, Sicurezza e Protezione Ambientale;
- tutelare il diritto dei cittadini di vivere in un ambiente sicuro in città e paesi a misura d'uomo, con particolare riferimento al loro diritto alla protezione dell'incolumità fisica, della salute, delle proprie cose e del proprio ambiente. A tale scopo s'intende coinvolgere tutti i cittadini affinché siano messi in condizione di partecipare all'attuazione della Protezione Civile, della Sicurezza e della Protezione Ambientale;
- collaborare con le Istituzioni in caso di calamità naturali ed in situazioni di emergenza, alle operazioni di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità;
- compiere tutto quanto altro possa essere richiesto dagli organi della Protezione Civile
- contribuire attivamente alla formazione della linea di azione del Centro Alfredo Rampi Nazionale (ETS).

Le attività sono svolte dall'ODV tramite le prestazioni fornite gratuitamente e volontariamente dai propri aderenti.

L'ODV si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'ODV potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'ODV potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'ODV è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

ART. 5

Per il conseguimento dei propri fini, l'ODV potrà:

- gestire e diffondere pubblicazioni, sia proprie che altrui su argomenti attinenti o connessi;
- organizzare convegni, congressi, incontri, corsi, seminari di studio, informazioni per studenti, sia a carattere locale che nazionale;
- dare la propria adesione ad Enti ed organismi, sia pubblici che privati, sia nazionali che internazionali, i cui obiettivi o le cui iniziative siano affini o complementari a quelli dell'ODV;

- avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

ART. 6

Organi del “Nucleo Operativo Alfredo Rampi O.D.V.” sono:

- a) l’Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell’ODV;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7

L’Assemblea dei Soci delibera:

- a) sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b) sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) sull’approvazione del bilancio consuntivo ha competenza in ordine all’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) sullo scioglimento della ODV e sulle modalità di devoluzione del patrimonio sociale;
- e) sull’approvazione delle modifiche dello Statuto.

ART. 8

Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i Soci Fondatori, i Soci Onorari e i Soci Ordinari che al momento dell’Assemblea risultano iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota sociale.

ART. 9

L’Assemblea dei Soci, da convocarsi almeno una volta all’anno, si riunisce in seduta ordinaria, di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

E' convocata altresì entro quindici giorni dalla data in cui ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci con diritto di partecipazione alla Assemblea dei Soci.

ART. 10

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, sarà fatta almeno 8 giorni prima, a mezzo e-mail, ovvero per lettera indirizzata ai domicili dichiarati

L'avviso deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea degli Associati può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 11

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'ODV ed in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza l'Assemblea dei Soci nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci nomina un Segretario dell'Assemblea.

ART. 12

Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci la verifica della regolarità delle deleghe (in numero massimo di una per socio presente) e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario dell'Assemblea ed in caso di elezioni da due scrutatori.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione con la partecipazione, anche per delega, di almeno la metà + 1 dei soci aventi diritto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci partecipanti.

L'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto (3/4) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio sociale, l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

ART. 14

Il Presidente della ODV

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra uno dei suoi componenti.

Il Presidente

- ha la rappresentanza legale dell'ODV nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile;
- delega le proprie funzioni al Vice Presidente, eletto anch'egli dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, in caso di suo impedimento a svolgere le proprie funzioni. Nel caso in cui l'impedimento del Presidente si protragga per un periodo superiore a 6 mesi il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

ART. 15

Consiglio Direttivo

L'ODV è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci ed è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni o decesso il Consiglio Direttivo ha facoltà di sostituzione temporanea, in attesa che l'Assemblea annuale dei soci provveda alla sostituzione definitiva.

ART. 16

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, senza alcuna limitazione. Esso stabilisce le direttive concrete dell'attività da espletare annualmente per l'adempimento dei fini dell'ODV.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le delibere e dà corso agli indirizzi dell'assemblea;
- b) approva il Regolamento interno, previsto dal presente Statuto per il funzionamento dell'ODV la cui osservanza è obbligatoria per tutte le strutture interne e per tutti gli associati;
- c) provvede al conferimento di incarichi a collaboratori, nei limiti fissati dalla legge 266/91, determinandone retribuzione e compenso;
- d) predispone la Rendicontazione Annuale da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei Soci;
- e) delibera in merito a nuove attività da intraprendere ed ha la facoltà di stabilire rapporti di collaborazione con altre ODV
- f) redige annualmente i rendiconti relativi a specifici finanziamenti da presentare ai vari enti se richiesti;
- g) delibera sull'accettazione di donazioni ed eredità;
- h) prende ogni iniziativa e delibera in merito alle attività relative all'oggetto dell'ODV, in particolare per quanto riguarda la destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza delle norme vigenti;
- i) determina la quota associativa;
- j) stabilisce l'accettazione o meno dell'iscrizione di nuovi soci e il loro inserimento in una delle categorie previste sulla base dello specifico regolamento;
- k) delibera in ordine al trasferimento della sede legale ed operativa
- l) delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- m) cura la gestione dei beni mobili e immobili della associazione o da essa detenuti;
- n) mantiene, conserva, e cura la compilazione dei seguenti libri obbligatori:
 - a) Libro degli Associati;
 - b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

In generale il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto il presente Statuto non riserva espressamente alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

ART 17

Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'ODV è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti annualmente dalla Assemblea dei Soci e rieleggibili. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sul bilancio consuntivo, potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.



Nucleo Operativo Alfredo Rampi ODV - N.O.A.R.

Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile iscritta al Dipartimento di Protezione Civile

Albo Operativo Regione Lazio - Registro Volontariato Regione Lazio – Albo Comunale

TITOLO III

DEGLI ASSOCIATI

ART. 18

Hanno titolo a partecipare all'ODV le persone che condividono i valori del volontariato. Assumono la qualifica di soci le persone sia fisiche che giuridiche, la cui domanda di adesione verrà accettata dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio. I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

SOCI FONDATORI
SOCI ONORARI
SOCI ORDINARI

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'ODV. Sono soci ordinari le persone che prestano volontariamente ed a titolo gratuito fattiva e continuativa attività in favore dell'Organizzazione di Volontariato.

Sono soci onorari le persone che, a giudizio del Consiglio Direttivo hanno apportato ed apportano un contributo particolarmente notevole alla diffusione dei valori morali ed etici dell'ODV.

Sono soci Ordinari coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa. I soci Ordinari al primo anno solare di attività, sono considerati TIROCINANTI e sono esentati dal pagamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e potendo presenziare alle assemblee.

L'ODV può ricevere da sostenitori o simpatizzanti contributi, donazioni, lasciti, prestazioni d'opera od altro, a sostegno delle attività.

ART. 19

I soci in regola con il versamento della quota sociale (entro e non oltre il 31 gennaio salvo casi espressamente autorizzati dal Direttivo entro e non oltre il 30 giugno) , hanno diritto a partecipare alla Assemblea dei soci ed alle attività dell'Organizzazione di Volontariato. Essi sono tenuti all'obbligo dell'osservanza delle norme contenute nel presente statuto e nel regolamento dell'ODV.

La qualità di socio si perde per recesso, decesso, dimissioni ed esclusione per gravi motivi. L'esclusione è sancita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde anche per il mancato pagamento della quota associativa

annuale (entro e non oltre il 31 gennaio salvo casi espressamente autorizzati dal Direttivo entro e non oltre il 30 giugno).

I diritti derivanti dallo status di Associato non sono trasferibili e l'Associato che abbia cessato di appartenere all'ODV non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'Associazione né ha alcun diritto sul patrimonio.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20

Il patrimonio dell'ODV è costituito dalle quote associative, che rimangono intrasmissibili, dalle contribuzioni, sovvenzioni, erogazioni, lasciti, finanziamenti da parte di Enti Pubblici e Privati e persone fisiche che condividono gli scopi sociali. Tale patrimonio è esclusivamente destinato a sostenere le spese per la gestione dell'Organizzazione di Volontariato ed in genere per quanto necessario all'esercizio ed allo sviluppo delle attività sociali.

Gli eventuali utili derivanti dall'attività non potranno in alcun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere reinvestiti dall'ente nelle sue attività future.

TITOLO V

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 21

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario entro e non oltre 120 giorni.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 22

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VII

CONTROVERSIE – LIQUIDAZIONE

ART. 23

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Organizzazione di Volontariato o i suoi Organi saranno sottoposti con l'esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale.

Il collegio potrà essere composto da un arbitro scelto di comune accordo, o in caso di mancato accordo, da un collegio di tre (3) arbitri scelti uno per ciascuno dalle parti e il terzo dai primi due.

In ogni caso sia l'arbitro sia il Collegio decideranno inoppugnabilmente e senza rito formale.

Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 24

Lo scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Organizzazione di Volontariato sarà devoluto a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25

Le norme contenute nel regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo non dovranno essere in contrasto con quanto previsto e disciplinato dallo statuto.

ART 26

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e della legislazione vigente in materia di Organizzazioni di Volontariato di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.